



TRIBUNALE DI AVELLINO

Il Presidente

Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario

DECRETO N. 16/2020 Generale GdP

OGGETTO: DISPOSIZIONI E INDICAZIONI PER L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA DEI GIUDICI DI PACE DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI AVELLINO A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2020.

PREMESSA

Con precedenti decreti lo scrivente ha dettato, ai sensi dell'art.83 D.L. n.18/2020, come convertito e modificato, linee guida per l'attività giudiziaria e amministrativa presso gli uffici dei Giudici di Pace del Circondario del tribunale di Avellino con riferimento al periodo 12 maggio 2020/31 luglio 2020.

Il nuovo testo del decreto legge n. 28/2020, come convertito con legge in corso di pubblicazione, ha segnato la cessazione dell'efficacia del menzionato art.83 alla data del 30 giugno 2020. Ha infatti eliminato l'art.3, comma 1, lett. i) del d.l. n.28/2020, che aveva esteso l'efficacia dell'art.83 cit. al 31 luglio 2020.

Le linee guida predette, adottate con efficacia vincolante ai sensi del menzionato art.83, comma 7 lett. d), sono quindi superate dalla cessazione dell'efficacia dell'intero articolo, con la quale, tra l'altro, si è inteso sostanzialmente ripristinare sia la ripresa dell'attività giudiziaria in senso quantitativo, sia le modalità ordinarie di celebrazione dei procedimenti civili e penali, eliminando le modalità alternative consentite dalla normativa emergenziale.

La detta legge di conversione tuttavia dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art.3, comma 1, lett. i) del d.l. n.28/2020.

Tale ultima disposizione della legge di conversione può essere interpretata, per quanto qui interessa, nel senso che i provvedimenti dei giudici, depositati fino alla data del 30 giugno 2020, disponenti la celebrazione di udienze con le cennate modalità alternative, restando validi, continuano a produrre i loro effetti. Dunque, le udienze da celebrarsi con modalità alternative anche in date successive al 30 giugno 2020 in virtù di provvedimenti emessi dai giudici entro tale data, potranno essere celebrate con quelle modalità.

Ciò premesso sul piano interpretativo della evoluzione normativa, **lo scrivente ritiene comunque che sia per lui doveroso impartire le disposizioni e le indicazioni in oggetto.**

Infatti, LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE DICHIARATO IN RELAZIONE ALLA EPIDEMIA DA COVID-19 NON E' CESSATO E DALLE AUTORITA' STATALI E TERRITORIALI PERVENGONO RIPETUTI SOLLECITI A RIPRENDERE LE ATTIVITA' "IN SICUREZZA", AVENDO CIOE' IN MASSIMA CONSIDERAZIONE LA TUTELA DELLA SALUTE DELLE PERSONE, MALGRADO SIA MIGLIORATO IL QUADRO DELLA DIFFUSIONE DEI CONTAGI.

In coerenza con tale prudente indirizzo, il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ha emesso in data 12.6.2020 una Circolare, avente ad "OGGETTO: seguito a direttive in tema di organizzazione per gestione cd."fase due" nel contesto epidemiologico da COVID-19: indicazioni a supporto di una maggiore ripresa delle attività nei mesi di giugno e luglio".

La Circolare, nell'invitare "alla maggiore e progressiva ripresa, per i mesi di giugno e luglio, dell'attività amministrativa e giudiziaria degli uffici nel quadro di compatibilità territoriale con il miglioramento del contesto epidemiologico" (f.3) sottolinea in particolare le esigenze:

- *di osservare le regole generali che impongono di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e di evitare gli assembramenti in luoghi pubblici e aperti al pubblico (f.4);*
- *di mantenere le misure, peraltro già "ampiamente realizzate dagli uffici, tra le quali la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica" (f.5);*
- *di utilizzare modalità lavorative in presenza del personale amministrativo, consistenti nell'orario flessibile, nelle turnazioni e nell'orario pomeridiano, nell'orario multi periodale, modalità queste "che garantiscono anche una possibilità di apertura dell'ufficio più ampia anche all'utenza durante il giorno ma con meno presenza in contemporanea del personale" (f.6);*

l'orario flessibile esteso al pomeriggio è peraltro oggetto di incentivo economico (f.6).

La menzionata Circolare è stata preceduta da altra, sempre del Ministero della Giustizia, in data 2 maggio 2020, con la quale gli uffici sono stati invitati a ridisegnare, se non proprio ad eliminare, quei progetti che, per difetto di strumenti o competenze informatiche o per le peculiarità della qualifica professionale, ponevano l'accento più sull'obiettivo della ridotta presenza in sede, fondamentale nel periodo di elevata diffusione del contagio, che sulla reale produttività raggiungibile (f.10).

Il constatato netto miglioramento della situazione epidemiologica nazionale, regionale e provinciale, nonché la rimozione dei limiti alla mobilità sull'intero territorio nazionale, consentono di incrementare, fino al raggiungimento di una tendenzialmente integrale ripresa, l'attività giudiziaria, con le uniche eventuali limitazioni connesse al rispetto delle evidenziate regole.

Al riguardo, la funzionalità, sperimentata nelle trascorse settimane, del sistema di chiamata delle cause per fasce orarie e, all'interno di alcune di esse, ad orari determinati e il constatato rispetto, da parte dell'utenza, degli orari di accesso alle sedi degli uffici, consentono di implementare sia l'attività giudiziaria, mantenendo gradualità cronologica nella celebrazione quotidiana dei procedimenti.

Alla luce del mutato quadro normativo ed in aderenza alle circolari richiamate, è opportuno altresì procedere ad una revisione dell'organizzazione del lavoro cd. agile (*smart working*), rendendolo consentito esclusivamente per le attività che possono essere effettivamente espletate da remoto, in particolar modo su piattaforme telematiche, sulla base di progetti di lavoro ritenuti compatibili dal Capo dell'Ufficio, mentre per tutte le altre attività di cancelleria e di supporto alla giurisdizione occorre che si ritorni all'attività "in presenza".

Vi è stata interlocuzione con il COA che con le OO.SS..

Tanto premesso, si

DISPONE

quanto segue.

PRIMA PARTE
ATTIVITA' GIUDIZIARIA

A) UDIENZE PENALI

1. Saranno trattate con la modalità ordinaria (celebrazione fisica).
2. Saranno celebrati tutti i processi fissati.
3. I processi saranno chiamati tendenzialmente in 3 fasce orarie: dalle ore 9,30 alle ore 10,55, dalle ore 11,00 alle ore 11,55, dalle ore 12,00 in poi.

E' in facoltà dei giudici fissare il numero delle fasce, in rapporto al carico dell'udienza.

In ogni caso, ciascun giudice inserirà in ciascuna fascia processi che, per numero e per attività processuale da svolgere, possano chiudersi all'interno della fascia, nel contempo evitando assembramenti di parti e testimoni in attesa; preferibilmente, nelle fasce successive alla prima saranno chiamati processi fissati per l'assunzione di prove orali e per discussione; in ogni fascia, i processi saranno chiamati uno per volta e celebrati a porte chiuse; il giudice darà ogni opportuna disposizione per la disciplina dell'udienza in rapporto alla esigenza di evitare sovraffollamento.

Laddove il processo da celebrare sia fissato per la prima udienza e le parti intendano esporre questioni preliminari, la cui trattazione sia incompatibile con la durata della fascia, il giudice provvederà esclusivamente alla costituzione delle parti e al rinvio del processo, programmandolo per una data e per un orario che consentirà la discussione e la decisione delle questioni preliminari; in ogni caso, saranno rinviati i processi che, per numero elevato di parti, non consentano il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro sia nell'aula di udienza che nelle aree di attesa.

4. **Almeno 7 giorni prima di ciascuna udienza**, ogni giudice trasmetterà alla cancelleria unico provvedimento, relativo a ciascuna udienza, redatto secondo i modelli già utilizzati ai sensi dei precedenti decreti presidenziali di fissazione di fasce di trattazione dei processi, contenente 2 elenchi:

uno relativo ai processi che eccezionalmente, per ragioni di rispetto delle regole sulla distanza interpersonale e del divieto di assembramenti, non saranno celebrati, con indicazione delle date di rinvio;

l'altro dei processi che saranno celebrati, distinti per fascia; per i processi fissati per prove, conferimento di incarichi peritali, discussione, sarà indicato anche l'orario (tendenziale) di chiamata di ciascuno.

La cancelleria, ove possibile per il numero dei processi originariamente fissati nell'udienza, provvederà alla sollecita comunicazione del provvedimento al PM e alle parti private di ciascun processo. Ove le cancellerie non riescano a

comunicare gli eventuali rinvii prima dell'udienza, vi provvederanno almeno 30 giorni prima della data dell'udienza di rinvio.

In ogni caso, trasmetterà immediatamente gli elenchi al PM (procura.avellino@giustizia.it) e al COA di Avellino (info@ordineavvocati.av.it), per la pubblicazione sul sito INTERNET dell'Ordine e la diffusione tra gli iscritti.

Per i processi rinviati, il PM, i difensori e la cancelleria non citeranno i testimoni o i periti.

5. In ciascun ufficio, l'unità di personale amministrativo con la più alta qualifica, in servizio nel giorno dell'udienza, adotterà misure organizzative idonee a conseguire il rispetto delle fasce.

B) UDIENZE CIVILI

1. Saranno trattate con la modalità ordinaria.
2. Saranno celebrati tutti i processi fissati, fino a concorrenza di un numero massimo di 40 (salvo il punto 5 che segue); in caso di superamento, saranno rinviati i processi con numero di RG più alto.
3. I processi saranno tendenzialmente chiamati in 4 fasce orarie: (9,30/10,15 – 10,20/10,50 – 11,00/11,50-12,00/13,00);
4. Ciascun giudice inserirà in ciascuna fascia processi che, per numero e per attività processuale da svolgere, possano chiudersi all'interno della fascia, nel contempo evitando assembramenti di parti, periti e testimoni in attesa; preferibilmente, nelle fasce successive alla prima saranno chiamati processi fissati per l'assunzione di prove orali, conferimento di incarichi peritali, discussione; il giudice darà ogni opportuna disposizione per la disciplina dell'udienza in rapporto alla esigenza di evitare sovraffollamento.
5. Nelle fasce possono altresì essere inseriti, oltre il numero massimo sopra previsto, complessivamente n.10 processi provenienti da udienza rinviata ai sensi dell'art.309 c.p.c., individuandoli secondo ordine di vetustà.
6. I giudici sono vivamente invitati alla più sollecita trattazione di ciascun procedimento, in modo tale da completare per l'orario di termine della fascia tutti quelli ivi iscritti. Ove il provvedimento che chiude l'udienza di ciascun procedimento non si presti ad una rapida redazione, il giudice riserverà la decisione.
7. I difensori sono invitati a svolgere deduzioni sintetiche in udienza; al fine di rendere sollecita la trattazione, sono vivamente invitati a depositare

note d'udienza pre-redatte, contenenti il numero di RG, datate e sottoscritte; il giudice ne disporrà l'allegazione al verbale.

8. Il giudice chiamerà tutte le cause fissate nella fascia; terminato l'orario di fascia, il giudice potrà emettere i provvedimenti di legge per il caso di mancata partecipazione di tutte le parti all'udienza nelle cause comprese nella fascia.
9. **Almeno 7 giorni prima di ciascuna udienza**, entro le ore 10,00, ogni giudice trasmetterà alla cancelleria unico provvedimento, relativo a ciascuna udienza, redatto secondo i modelli già utilizzati ai sensi dei precedenti decreti di fissazione di fasce di trattazione dei processi contenente 2 elenchi:

uno relativo ai processi che eventualmente non saranno celebrati, con indicazione delle date di rinvio;

l'altro dei processi che saranno celebrati, distinti per fascia.

La cancelleria, ove possibile per il numero dei processi originariamente fissati nell'udienza, provvederà alla sollecita comunicazione del provvedimento alle parti. Ove le cancellerie non riescano a comunicare i rinvii prima dell'udienza, vi provvederanno almeno 30 giorni prima della data dell'udienza di rinvio.

In ogni caso, trasmetterà immediatamente gli elenchi degli stessi al COA Avellino (info@ordineavvocati.av.it), per la pubblicazione sul sito INTERNET dell'Ordine e la diffusione tra gli iscritti.

10. Disposizioni speciali per il GdP di Avellino.

L'ufficio del GdP di Avellino ha una particolare condizione logistica, in quanto occupa plurimi piani dello stabile e vi è unica rampa di scale. Inoltre, ogni giorno sono fissate 2 udienze civili, ai piani superiori.

Al fine di contemperare la ampia ripresa dell'attività con l'esigenza di evitare assembramenti, si impone pertanto per lo stesso una organizzazione diversa per alcuni punti da quella sopra illustrata. In particolare, è stabilito che le fasce avranno un inizio sfalsato, secondo il calendario che segue.

E' eccettuata la giornata di lunedì, nella quale è disponibile per l'udienza civile l'aula posta al piano terraneo (nella quale non è prevista udienza penale), rendendosi così possibile la celebrazione contestuale delle due udienze civili, una al piano terraneo e l'altra in aula sita al secondo piano.

LUNEDI'

Aula piano terraneo – dott. Berardo -

Aula secondo piano – dott. Ilario

Fasce orarie 4: 9,00/9,45 – 9,50/10,35 – 10,40/11,25- 11,30/13,00.

MARTEDI'

dott. Costanza – aula secondo piano - fasce orarie 1° sistema (9,00/9,45 – 9,50/10,35 – 10,40/11,25- 11,30/13,00).

dott. Petrillo – aula terzo piano- fasce orarie 2° sistema (9,30/10,15 – 10,20/11,10 – 11,15/11,55- 12,00/13,30).

MERCOLEDI

dott. Camerlengo – aula secondo piano – fasce orarie primo sistema

dott. Costanza – aula terzo piano – fasce orarie secondo sistema

GIOVEDI'

dott. Camerlengo - aula secondo piano – fasce orarie primo sistema

dott. Cerullo – aula terzo piano – fasce orarie secondo sistema

VENERDI'

dott. Ilario - aula secondo piano – fasce orarie primo sistema

dott. Cerullo – aula terzo piano – fasce orarie secondo sistema

Per il resto, si applicano le disposizioni di cui al punto che precede.

11.Disposizioni speciali per il GdP di Cervinara

Presso tale ufficio sono state celebrate udienze civili mediante trattazione da remoto su piattaforma TEAMS, come consentito dalla legislazione in vigore al tempo della loro fissazione.

I giudici hanno fissato udienze da trattarsi con la medesima modalità anche per date successive al 30 giugno 2020.

Come spiegato in premessa, nelle cause per le quali, al 30.6.2020, sono state depositate le ordinanze disponenti la trattazione da remoto, è possibile utilizzare ancora detta modalità e quindi i giudici potranno darvi corso.

Le cause per le quali, al 30.6.2020, non sono state depositate le ordinanze disponenti la trattazione da remoto, saranno invece celebrate secondo le disposizioni da 1 a 9 che precedono.

C) DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE CANCELLERIE

1. Le iscrizioni a ruolo delle nuove cause civili non potrà avvenire a mezzo PEC, salve le diverse modalità previste dalla legge per particolari tipologie di procedimenti (es. OSA).
2. Le cancellerie sono tenute ad accettare le iscrizioni a ruolo delle cause civili in cui era stata fissata una data di udienza cadente nel periodo di sospensione (arg.Cass.n.134/2012).

Le cause saranno ripartite tra i giudici secondo criteri tabellari. Nel caso insorgano inconvenienti, gli atti potranno essere rimessi al Presidente del Tribunale.

Il giudice emetterà i provvedimenti relativi alla trattazione.

Con riferimento alle cause in discorso, pur nella ravvisata ammissibilità della iscrizione a ruolo dopo il periodo di sospensione, sarebbe preferibile che i difensori si astengano dal richiedere l'iscrizione a ruolo e procedano a notifica di nuovo atto di citazione. Ciò anzitutto eliminerà in radice eventuali questioni di nullità e problemi di iscrizioni del procedimento nei registri informatici. In secondo luogo, ove si richieda l'iscrizione a ruolo con riferimento all'originaria citazione, comunque il giudice dovrebbe fissare per la trattazione nuova udienza, probabilmente lontana. Viceversa, un nuovo atto di citazione avrà la data d'udienza individuata dall'attore e non dal giudice.

3. Quanto alle modalità di comunicazioni dei rinvii delle cause civili e penali, si rimanda a quanto previsto al riguardo nel decreto n.12/2020 Generale GdP.

D) ATTIVITA' DIVERSE DALLE UDIENZE

I magistrati, se in servizio, svolgeranno tutte le attività che prescindono dalle udienze.

E) DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI UFFICI PER LE UDIENZE

1. I GIUDICI E IL CANCELLIERE CHE EVENTUALMENTE LO ASSISTE DOVRANNO ESSERE IN AULA ALMENO 10 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELL'UDIENZA, CHE DOVRANNO APRIRE CON ASSOLUTA PUNTUALITÀ.
2. E' possibile accedere negli uffici e nelle aule di udienza esclusivamente indossando correttamente idonea MASCHERINA .

3. Il giudice dovrà assicurare, con la collaborazione del cancelliere, nelle aule di udienza il rispetto del DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE di almeno un metro e adeguata ventilazione dell'aula di udienza sia durante la stessa sia alla fine di ciascuna fascia.
4. I DIFENSORI E LE PARTI AVRANNO CURA DI GIUNGERE PUNTUALI DINANZI ALL'ENTRATA DELL'UFFICIO PRIMA DELL'INIZIO DELLA FASCIA DI CHIAMATA DELLA CAUSA DI INTERESSE E DI LASCIARE SENZA RITARDO L'UFFICIO UNA VOLTA TERMINATI I PROCEDIMENTI DI INTERESSE.
5. I difensori avranno cura di evitare la comparizione in udienza, ove non strettamente necessario, delle parti personalmente (salvo che si tratti di udienza fissata espressamente per la comparizione personale delle parti – fermo restando il diritto delle parti ad essere presenti a qualsiasi udienza), praticanti avvocati, collaboratori di studio e altre persone con analoghe funzioni; nel caso di parti assistite da più difensori, la presenza in udienza sia preferibilmente limitata ad un solo difensore.
6. I difensori sono invitati a informare i propri assistiti, che intendano presenziare all'udienza, delle disposizioni di cui al presente decreto, in particolare che per la verifica del diritto all'accesso.
7. In ciascun ufficio, l'unità di personale amministrativo con la più alta qualifica PRESENTE NEL GIORNO DELL'UDIENZA adotterà misure organizzative idonee a conseguire il rispetto delle fasce. Indicherà inoltre alle persone presenti nell'ufficio le aree di attesa, evitando ove possibile che si trattengano in corridoi.

F) RACCOMANDAZIONI E INVITI

1. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA È INVITATO A DISPORRE CHE IL PM D'UDIENZA SIA IN AULA ALMENO 10 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELL'UDIENZA.
2. I MAGISTRATI GDP SONO INVITATI A FORNIRE ALLE CANCELLERIE OGNI POSSIBILE COLLABORAZIONE (non esclusa l'attività materiale) PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO.

G) ENTRATA IN VIGORE

Le sequenze cronologiche previste per l'attuazione delle disposizioni e indicazioni in oggetto non consentono di fissarne l'efficacia già al 1 luglio 2020.

Il presente decreto è quindi immediatamente efficace ma avrà applicazione, quanto alle udienze, a partire da quelle fissate dal 6.7.2020. Per le udienze

cadenti prima di tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto n.14/2020 Generale GdP.

SECONDA PARTE

REGOLAMENTAZIONE, A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2020, DELL'ACCESSO AGLI UFFICI, DELLE ATTIVITÀ DI CANCELLERIA E AMMINISTRATIVE, DELLE COMUNICAZIONI CON I MAGISTRATI

1. Potranno essere ammessi nella sede dell'ufficio solo parti, difensori, testimoni, periti e altre persone chiamate per i processi da celebrarsi, nonché coloro che hanno prenotato accesso alle cancellerie e ai servizi, ovvero a front-office (es. GdP Avellino);
2. nessuno potrà essere ammesso e permanere nella sede dell'ufficio senza mascherina correttamente indossata; dovrà inoltre essere rigorosamente rispettato da ciascuno il distanziamento sociale di almeno 1 metro e il divieto di assembramento; tutti si sottoporranno, ove previsto, al rilevamento della temperatura corporea con strumenti che escludano il contatto fisico; se sarà rilevata temperatura uguale o superiore a 37,5° l'accesso non sarà ammesso;
3. gli ascensori, ove esistenti, potranno essere utilizzati da 2 persone per volta, opportunamente distanziate e con il viso rivolto verso le pareti opposte; questa disposizione sarà riportata in cartello di grandezza utile a richiamare l'attenzione;

è comunque desiderabile che l'utenza utilizzi le scale, sia per contribuire alla tutela della salute propria e di terzi, sia per riservare l'ascensore a soggetti che debbono farne indispensabilmente uso; attesa la ripresa tendenzialmente completa dell'attività, considerata l'esiguità degli organici, tutte le unità di personale amministrativo dovranno prestare attività lavorativa nelle sedi degli uffici, con salvezza delle assenze consentite dalla normativa, le quali dovranno essere previamente autorizzate dallo scrivente, con salvezza altresì di specifiche deroghe per situazioni particolari;

4. le cancellerie (ovvero, quanto al GdP di Avellino, il front-office) rimarranno aperte al pubblico, per la ricezione giornaliera dell'utenza su appuntamento, ogni giorno dalle ore 9,00 alle ore 13,30;

5. nella giornata di sabato l'ufficio rimarrà aperto dalle ore 9,00 alle ore 11,00 esclusivamente per la ricezione di atti urgenti, secondo turnazione da redigersi dall'unità di personale amministrativo con la qualifica più elevata, ovvero, in caso di assenza dal servizio per qualsiasi ragione, da quella con la qualifica immediatamente successiva;
6. gli interessati all'accesso alle cancellerie e ai servizi (ovvero a front-office) saranno ammessi all'ufficio soltanto su prenotazione; concorderanno quindi previamente il giorno e l'orario di accesso all'ufficio, preferibilmente con mezzi telematici ovvero attraverso comunicazione telefonica; gli appuntamenti saranno fissati dalle cancellerie con intervallo temporale adeguato a fare in modo che gli utenti abbiano accesso uno per volta;
7. gli atti relativi ai procedimenti cd. OSA (opposizione a sanzione amministrativa) potranno essere trasmessi per posta o con mezzi telematici, assicurando successivamente il deposito in originale per il controllo del pagamento del contributo unificato;
8. le comunicazioni con i giudici potranno avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso le relative cancellerie; i magistrati potranno riscontrare esclusivamente per via telematica, per il tramite delle relative cancellerie ovvero direttamente, ove il mittente abbia inserito nella comunicazione il proprio indirizzo telematico;
9. i riferimenti telematici e telefonici ai quali inviare le istanze di accesso sono i seguenti:

prot.gdp.avellino@giustiziacert.it

tel. 0825 1691111

prot.gdp.santangelodeilombardi@giustiziacert.it

tel. 0827 23872

prot.gdp.cervinara@giustiziacert.it

tel. 0824 839111

prot.gdp.lauro@giustiziacert.it

tel. 081 5102256

giudicedipacemontoro@asmepec.it

tel. 0825 523026

Si confida nell'esatta osservanza.

Le disposizioni contenute nel presente decreto potranno essere modificate, in particolare sulla base della verifica della loro osservanza, dell'affluenza effettiva delle persone negli uffici, della presenza di fenomeni di assembramento, dell'andamento della situazione epidemiologica.

LO SCRIVENTE RIBADISCE L'AUSPICIO CHE TUTTI, MAGISTRATI, AVVOCATI, PERSONALE AMMINISTRATIVO, UTENZA, OFFRANO OGNI POSSIBILE COLLABORAZIONE PER LA COMPLETA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO, CON UN IMPEGNO COMUNE PROTESO AL CONSEGUIMENTO DI UNO SCOPO UNICO, MA BIPOLARE:

RIPRENDERE L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA GARANTENDO LA SICUREZZA DI OGNUNO.

COMUNICAZIONI

Si dispone la comunicazione del presente decreto al Ministero della Giustizia, al CSM, al Presidente della Corte d'Appello di Napoli, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, a tutti i Giudici di Pace, al Procuratore della Repubblica in sede, alle Cancellerie dei Giudici di Pace, al Dirigente UNEP.

Si comunichi, altresì, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e al Presidente della Camera Penale di Avellino, per l'inoltro, preferibilmente sollecito, agli iscritti e ad ogni altro destinatario che riterrà interessato.

Si pubblichi sul sito INTERNET del Tribunale.

Avellino, 26.06.2020

Il Presidente del Tribunale
dott. Vincenzo Beatrice

